



CITTÁ DI ROSARNO

- Città Metropolitana di Reggio Calabria -

“REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE”¹



¹ Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 29/09/2017.

INDICE

INDICE	2
Art. 1	3
Art. 2	3
Art. 3	3
Art. 4	3
Art. 5	3
Art. 6	3
Art. 7	3
Art. 8	4

Art. 1

Possono aderire alla Consulta tutti i giovani residenti nel Comune di Rosarno di età compresa tra 16 e 30 anni.

Art. 2

La Consulta è un organo di proposizione e consultazione dell'Assessorato.

Art. 3

La Consulta non ha scopi di lucro, tutte le cariche sono prive di alcun tipo di trattamento economico.

Art. 4

La Consulta è composta da due organismi : **ASSEMBLEA E CONSIGLIO.**

Assemblea: è l'organo di rappresentanza massima dell'intero organismo giovanile, fanno parte tutti gli iscritti, i compiti sono i seguenti:

- Elegge al suo interno una parte di componenti del Consiglio della Consulta;
- È l'organo collegiale della Consulta;
- La metà più uno dei componenti può richiedere di disporre nuovamente le votazioni nei confronti del Presidente e Vice Presidente del Consiglio della Consulta o dei componenti del Consiglio motivandone la richiesta.

Consiglio: è l'organo esecutivo

- Attua tutti i processi dediti all'applicazione e realizzazione dei programmi;
- Discute dei vari o.d.g.

I componenti hanno potere esecutivo, valutano le proposte avanzate dall'Assemblea e dal Consiglio stesso;

All'interno del Consiglio possono essere assegnati incarichi per mezzo deleghe dal Presidente del Consiglio della Consulta;

La durata dei componenti del Consiglio è pari all'intera durata del Consiglio Comunale; Eleggono il Presidente e Vice Presidente del Consiglio della Consulta.

Art. 5

I COMPONENTI

I componenti del Consiglio non possono ricoprire altre cariche pubbliche elettive

Art. 6

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA CONSULTA

È una figura eletta dal Consiglio, collabora in stretto contatto con il Presidente del Consiglio della Consulta, in assenza del Presidente del Consiglio esercita in sostituzione le sue funzioni, non deve avere meno di 18 anni.

Art. 7

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA CONSULTA

- È una figura intermedia tra Consulta e Amministrazione Comunale, una volta ottenuta la nomina dal Consiglio, riceve dall'Assessore alle politiche Giovanili o Consigliere delegato per mezzo delega l'autonomia per la gestione interna di tutta l'attività della Consulta nel rispetto dello statuto del regolamento e delle disposizioni vigenti in materia;
- Non deve avere meno di 18 anni, viene eletto dal Consiglio per mezzo di scrutinio palese e

non può ricoprire altre cariche pubbliche elettive;

- Partecipa a tutte le attività promosse dalle varie associazioni e Istituzioni;
- Può convocare il Consiglio entro 24 ore e l'Assemblea almeno tre giorni prima;
- Deve dotarsi di un segretario verbalizzante;
- Ogni sei mesi riferisce al Consiglio Comunale dell'attività svolta;
- Può ricoprire tale carica per un massimo di n 2 mandati consecutivi, può essere rieletto per una terza volta soltanto dopo un turno di stacco tra i due mandati;
- A seguito del rinnovo del Consiglio Comunale il neo Presidente deve essere nominato entro 60 giorni dalla composizione della Giunta Comunale;
- Può attribuire ai componenti del Consiglio deleghe specifiche e rimuoverle in qualsiasi momento motivandone la causa;

Art. 8

EVENTUALI MODIFICHE

Il Presidente del Consiglio a seguito della richiesta avuta dalla maggioranza dell'assemblea può richiedere al Presidente della Consulta le osservazioni circa l'eventuale modifica da adottare al Regolamento o Statuto, tali richieste saranno oggetto di valutazione da parte del Consiglio Comunale.